

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 09/08/2025, n. 22964

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Cessione del credito**

Nel contratto di *factoring*, a differenza che nella ordinaria cessione del credito, la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce elemento fisiologico del contratto, per la presenza della causa di finanziamento; con la conseguenza che ove dopo la cessione si verifichi il fallimento del cedente, il factor è in ogni caso tenuto a escutere il debitore ceduto ex art. 1267, comma 2, c.c., e che, in mancanza di prova dell'escussione, il credito del factor per la restituzione delle anticipazioni e per gli ulteriori corrispettivi contrattuali va trattato, nei confronti del fallimento del cedente, alla stregua di credito condizionale (ovvero subordinato all'avveramento della clausola negoziale «salvo buon fine»), a tenore degli artt. 55, comma 3, e 96, comma 2, n. 1) l. fall. e va, pertanto, ammesso con riserva di prova dell'escussione del debitore ceduto e del conseguente inadempimento di quest'ultimo.

**Fonte:**Giustizia Civile Massimario 2025

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 15/07/2025, n. 19435

**Il debitore ceduto, che non ha avvertito il factor dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente ha ricevuto anticipazioni, non è tenuto a risarcire i danni subiti dal cessionario**

In tema di *factoring*, il debitore ceduto, il quale, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il factor dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera

comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione.

**Fonte:**

Sapient-IA testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2025

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 08/03/2025, n. 6203

**Nella disciplina del factoring, se il cessionario-factor si avvale della garanzia di solvenza e si produce la risoluzione della cessione, il cedente-fornitore riacquista la piena titolarità del credito**

Nella disciplina del *factoring*, a differenza delle norme codicistiche (comunque generalmente applicabili), la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce un elemento fisiologico nella cessione del credito, con la conseguenza che, se il cessionario-factor si avvale della garanzia di solvenza e si produce la risoluzione della cessione, il cedente-fornitore riacquista la piena titolarità del credito, mentre il factor può chiedere la restituzione dell'anticipo versato.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2025

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. trib. - 18/12/2024, n. 33036

**Factoring: retrocessione dei crediti**

Il *factoring* conosce, peraltro, più modelli; e se cambia il modello può variarne anche la causa. Così, nel caso del *factoring pro solvendo* con anticipazioni da parte del factor, il contratto, quantunque concluso da società di *factoring*, degrada a comune operazione di finanziamento contro cessione *pro solvendo* dei crediti, simile appunto allo sconto. E, in tal caso, la retrocessione dei crediti, partecipando della natura del primo contratto, presenta anch'essa natura di operazione finanziaria in campo Iva, esente ex art. 10, n. 1, D.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguente applicazione del regime di cui al combinato disposto

degli artt. exart 2 comma 2 lett. c) e 10 comma 1 nr. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 (operazione assoggettata ad Iva) e con operatività del principio di alternatività Iva/Registro e tassazione in misura fissa e non proporzionale.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè 2025

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. trib. - 13/09/2024, n. 24673

**Il conseguimento del corrispettivo da parte del cedente determina la cessazione del regime di sospensione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto**

In tema di IVA, la cessione del credito derivante dalla prestazione di un servizio, reso in favore di uno dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nell'ambito di un'operazione di *factoring*, e il conseguimento del corrispettivo da parte del cedente determinano la cessazione del regime di sospensione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, al cui versamento il soggetto passivo è, pertanto, tenuto, senza dover attendere il pagamento del debitore ceduto in favore del factor.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2024

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 29/07/2024, n. 21160

**La mancanza di elementi specifici di un tipo contrattuale non comporta la nullità del contratto**

Le parti, in presenza di contratti che non corrispondono esattamente ai tipi negoziali previsti dalla legge, possono concludere contratti atipici la cui disciplina è fornita dalle clausole contrattuali stesse. In tal caso, la mancanza di elementi specifici di un tipo contrattuale, come l'obbligo di acquistare i crediti nel caso del *factoring*, non comporta la nullità del contratto.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè 2025

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 23/11/2023, n. 32538

**Ai fini del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura si computano i soli oneri concretamente collegati con lo scopo di finanziamento**

In tema di contratto di *factoring*, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "*factoring*", "*plus-factoring*" e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti).

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2024

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 16/02/2023, n. 4927

**Il pagamento con data certa del corrispettivo della cessione in massa dei crediti non è l'unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione**

Ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di *factoring*, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l'unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione).

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2023

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. VI - 15/09/2021, n. 24758

**Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima si applica solamente ai rapporti di durata**

Il divieto di cessione dei crediti verso la p.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione debitrice).

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2021

Foro Amministrativo (II) 2022, 4, II, 472

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 15/02/2021, n. 3784

**Per l'opponibilità al fallimento dell'impresa cedente non è necessario il pagamento del corrispettivo di cessione**

È erronea la interpretazione data dalla Corte di merito alla normativa sul factoring avente a oggetto la cessione in massa di crediti d'impresa, accertati come già esistenti e notificati al debitore ceduto, là dove considera come elemento necessario, per l'opponibilità al

fallimento della impresa cedente ex articolo 5, comma 1, della legge n. 52 del 1991, il pagamento, anche solo parziale, del corrispettivo di cessione, e non anche la sola modalità riferita alla disciplina generale (la notifica della cessione o l'accettazione del terzo), in ciò confondendo il piano della disciplina speciale, dettata per altra ipotesi qui non in discussione (azione revocatoria regolata dall'articolo 7) con quello della disciplina comune, che è fatta in ogni caso salva dall'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 52 del 1991.

**Fonte:**

Guida al diritto 2021, 21

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. trib. - 03/12/2020, n. 27648

**Accertamento dello scopo concreto delle operazioni di factoring in tema di determinazione della esenzione dall'Iva**

In tema di IVA, poiché le operazioni di factoring, consistenti nel recupero e nell'incasso dei crediti di un terzo, configurano prestazioni imponibili non esenti, occorre accertare lo scopo pratico dell'operazione, che sarà esente dall'imposta qualora riveli natura finanziaria, conformando altresì l'attività svolta dal mandatario senza rappresentanza incaricato della stipulazione dei relativi contratti.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2021

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 26/05/2020, n. 9875

**Contratto di factoring: natura e qualificazione**

In tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti di impresa, il factoring rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa. Ai fini della qualificazione del contratto, che dipende dagli effetti giuridici e non da quelli pratico-economici, pertanto, il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle

parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per quello vendendi, per quello mandati o per altro ancora. Deriva da quanto precede, quindi, che il giudice di merito, al cospetto di un contratto di factoring deve ricostruire l'intento negoziale delle parti alla luce di tutte le clausole contrattuali, solo per tale via potendo ricavare se gli effetti giuridici concretamente voluti dalle parti abbiano natura traslativa o gestoria o, ancora, di mero finanziamento.

**Fonte:**

Guida al diritto 2020, 47, 78

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 11/02/2020, n. 3319

**Factoring e debitore ceduto che non avvisi il factor dell'inesistenza di crediti per cui il cedente abbia ricevuto anticipazioni**

In tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione; il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2020

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 02/05/2019, n. 11589

**Cessione crediti d'impresa: revocabilità dei pagamenti eseguiti in favore dell'imprenditore cedente**

In tema di cessione dei crediti d'impresa, i pagamenti eseguiti in favore dell'imprenditore cedente non sono revocabili, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 52 del 1991, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, ovvero una società che svolga l'attività di acquisto di crediti da soggetti appartenenti al proprio gruppo che non siano intermediari finanziari, e che i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa, restando irrilevante che la cessione sia avvenuta mediante l'erogazione di una anticipazione sul valore dei crediti ceduti.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2019

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 24/04/2019, n. 11202

**Cessione del credito: la scelta del contraente da parte di un organismo pubblico deve avvenire mediante procedura di evidenza pubblica**

La cessione del credito è un contratto a prestazioni corrispettive in quanto, a fronte dell'apporto anticipato di liquidità, il cedente deve pagare al cessionario un prezzo concordato, di regola detraendolo dall'importo del credito anticipato, sicché la scelta del contraente da parte di un organismo pubblico deve avvenire attraverso la procedura dell'evidenza pubblica la quale assicura il rispetto dei principi imperativi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost., nonché la concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), realizzando l'interesse pubblico al miglior vantaggio economico e garantendo, al contempo, ai soggetti abilitati, il diritto di esercitare attività economica senza discriminazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto causa di nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., la violazione dell'obbligo dell'evidenza pubblica nella scelta del cessionario del credito da parte di società a totale partecipazione pubblica).

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2019

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 27/11/2018, n. 30611



## **Factoring: disciplina in caso di cessione in massa di crediti futuri**

In tema di "factoring", ai fini della determinatezza dell'oggetto della cessione in massa di crediti futuri, regolata dall'art. 3 l. n. 52 del 1991, occorre che sia indicato il debitore ceduto in ordine a crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi, ma non è necessario anche che i crediti sorgano nel biennio di durata del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato il diritto del "factor" di ricevere dal debitore ceduto il pagamento di crediti futuri, oggetto di cessione in massa, collegati al rinnovo, avvenuto entro il biennio di efficacia contrattuale, del contratto di fornitura sottostante al contratto di "factoring", sebbene sorti dopo il decorso del biennio medesimo.

### **Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2019

---

## **MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 03/08/2017, n. 19341

### **Il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un credito nei confronti del cedente sorto dopo la notifica dell'atto di cessione**

Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto.

### **Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2017

---

## **MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 07/07/2017, n. 16850

### **Sulla definizione del contratto di factoring**

Il "factoring" è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il "factor") si obbliga ad acquistare ("pro soluto" o "pro solvendo"), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il "factor" paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al "factor", oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2017

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 14/02/2017, n. 3845

**L'art. 8 l. 410/1999, riferibile a tutti i crediti delle gestioni di ammasso, è applicabile anche ai cessionari del credito**

L'art. 8 della l. n. 410 del 1999, applicabile "ratione temporis", secondo il quale i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, in quanto espressivo di una statuizione generale riferibile a tutti i crediti delle gestioni di ammasso, è norma applicabile indipendentemente dalla soggettività del creditore e, dunque, anche ai cessionari del credito (nella specie, un'impresa di "factoring" che aveva acquisito il credito da un consorzio), rilevando unicamente l'oggetto del rapporto obbligatorio, costituito dai costi degli ammassi.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2017

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 02/12/2016, n. 24657

**Contratto atipico di "factoring": eccezioni opponibili dal debitore ceduto**

In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inopponibile alla banca cessionaria l'eccezione di inesigibilità del credito ceduto sollevata da una diocesi e riguardante un fatto estintivo dello stesso successivo all'accettazione della cessione, consistente nella determinazione del comune, ente finanziatore dei lavori di restauro di una chiesa della diocesi, di detrarre dalla somma riconosciuta a quest'ultima gli importi dovuti per oneri previdenziali in favore dei lavoratori).

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2017

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 02/10/2015, n. 19716

**FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Fallito**

Il contratto di "factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del "factor", attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il "factor" ma proprio del debitore ceduto verso quest'ultimo, per cui, seppur eseguito dopo il fallimento del cedente, non comporta alcuna sottrazione di risorse alla massa e non è sanzionato con l'inefficacia prevista dall'art. 44 l.fall.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2015

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 23/06/2015, n. 12994

**FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Azione revocatoria fallimentare - - atti a titolo oneroso**

In tema di "factoring", la disposizione speciale di cui all'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 individua nel pagamento del cessionario al cedente - e non nel perfezionamento dell'atto contrattuale - il momento dal quale fare discendere l'opponibilità della cessione al fallimento del cedente, a condizione che il curatore provi la "scientia decoctionis" del cessionario e che il pagamento sia eseguito entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Ne consegue che l'azione revocatoria fallimentare interessa non già il singolo pagamento, ma l'intero accordo in base al quale i crediti vengono ceduti, divenendo prive di effetto le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere esecuzione e, inoltre, rientra nel disposto dell'art. 67, secondo comma, legge fall. (e non dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.), colpendo disposizioni patrimoniali a titolo oneroso compiute dall'imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno comunque a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2015

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 13/02/2015, n. 2869

**FACTORING - Cessione di credito d'impresa**

In materia di "factoring", nell'ipotesi in cui il credito oggetto di cessione derivi dalla compravendita di un bene mobile, la legittimazione passiva in ordine alla domanda di riduzione del prezzo, conseguente all'esistenza di vizi della cosa venduta, spetta alla società venditrice e non al "factor", atteso che quest'ultimo non è cessionario del contratto di compravendita ma soltanto del credito relativo al corrispettivo, e che il compratore (debitore ceduto) potrebbe solo opporre al "factor", ove fosse da questi convenuto in giudizio per il pagamento del debito, le eccezioni opponibili al cedente, ma non già agire direttamente contro il "factor" con azioni volte alla risoluzione o alla modifica di un contratto al quale costui è rimasto estraneo.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2015

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 28/07/2014, n. 17054

**FACTORING - Cessione di credito d'impresa**

Il factor, cessionario di un credito futuro, può opporre il suo acquisto al creditore pignorante anche prima che il credito ceduto venga ad esistenza, sia che notifichi tempestivamente la cessione del credito (purché si tratti di un credito infratriennale avente origine da un rapporto di base già esistente, e non di un credito soltanto eventuale, non identificato in tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi), sia che esegua il pagamento del corrispettivo della cessione ai sensi dell'art. 5 l. 21 febbraio 1991.

**Fonte:**

Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 5, II, 525 NOTA (s.m.) (nota di: VIGO)

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 19/06/2014, n. 13973

**REVOCATORIA ORDINARIA (Azione)**

In tema di azione revocatoria ordinaria, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità prevista dall'art. 2901, secondo comma, cod. civ., sussiste, anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia, mentre è esclusa ove la garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto. Ne consegue che, in caso di "factoring", è alla cessione del credito futuro, e non alla venuta ad esistenza del credito ceduto, che occorre far riferimento per accertare la contestualità dell'ipoteca concessa per garantire la restituzione dell'anticipazione erogata dal "factor".

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2014

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 15/02/2013, n. 3829

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Contratto - - complesso e misto**

Ai contratti di factoring caratterizzati da una cessione dei crediti di impresa e, pertanto, da una causa prevalente di scambio, trova applicazione l'art. 3 della legge n. 52 del 1991, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di una cessione in massa che si considera ad oggetto determinato, anche se riguarda crediti futuri nascenti non necessariamente da un contratto già stipulato ma anche da un contratto ancora da stipulare, purché in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2013

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 03/12/2012, n. 21603

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Interpretazione del contratto - - in genere**

Poiché la cessione del credito costituisce un elemento essenziale della causa del contratto di factoring, il giudice di merito, il quale ritenga di qualificare come mandato un contratto definito dalle parti come factoring, sulla base del rilievo che il factor si sia obbligato a regolare in conto corrente col mandante le reciproche posizioni di dare ed avere e che, di conseguenza, il factor riscuota i crediti del mandante in nome e per conto di questi senza alcuna previa cessione, ha l'onere di adottare sul punto una esaustiva motivazione, che tenga conto di tutti gli elementi del contratto, senza limitarsi a dare rilievo alla sola circostanza della regolazione in conto corrente dei crediti contrapposti di mandante e factor.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2012, 12, 1371

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. trib. - 30/06/2011, n. 14339

**FACTORING - Cessione di credito d'impresa**

Svalutazione ammessa per i crediti ceduti al factor con clausola pro-solvendo in quanto non vi è trasferimento del rischio da parte del cedente. L'ammontare degli stessi rientra quindi tra i crediti iscrivibili nella voce C-II-1 del bilancio di esercizio e svalutabili secondo quanto previsto dal vigente art. 106 t.u.i.r. (Per la Cassazione, quindi, "è fuori discussione, in base alla disciplina degli art. 2423 bis e 2423 c.c., che del rischio di inadempimento relativo ai crediti ceduti pro solvendo deve tenersi conto nella redazione del bilancio, con la conseguenza che essi devono essere calcolati ed esposti separatamente da quelli derivanti dai crediti non ceduti e dei crediti ceduti "pro soluto". La pretesa dell'amministrazione finanziaria di escludere la deducibilità dei crediti ceduti è fondata solo nei limiti in cui i crediti ceduti non comportino un rischio di inadempimento, secondo le regole aziendalistiche di calcolo della corrispondente svalutazione dei crediti. In particolare il calcolo dei rischi su crediti deve essere effettuato secondo le norme tecniche della scienza aziendalistica, applicando regole analoghe a quelle analitiche e/o sintetiche, che si applicano per le analisi e per le stime della svalutazione dei crediti").

**Fonte:**

Diritto e Giustizia online 2011, 23 luglio (s.m)

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. trib. - 30/06/2011, n. 14338

**FACTORING - Cessione di credito d'impresa**

Svalutazione ammessa per i crediti ceduti al factor con clausola pro-solvendo in quanto non vi è trasferimento del rischio da parte del cedente. L'ammontare degli stessi rientra quindi tra i crediti iscrivibili nella voce C-II-1 del bilancio di esercizio e svalutabili secondo quanto previsto dal vigente art. 106 del t.u.i.r. Per la Cassazione, quindi, "è fuori discussione, in base alla disciplina degli art. 2423 bis e 2423 c.c., che del rischio di inadempimento relativo ai crediti ceduti pro solvendo deve tenersi conto nella redazione del bilancio, con la conseguenza che essi devono essere calcolati ed esposti separatamente da quelli derivanti dai crediti non ceduti e dei crediti ceduti "pro soluto". La pretesa dell'amministrazione finanziaria di escludere la deducibilità dei crediti ceduti è

fondata solo nei limiti in cui i crediti ceduti non comportino un rischio di inadempimento, secondo le regole aziendalistiche di calcolo della corrispondente svalutazione dei crediti. In particolare il calcolo dei rischi su crediti deve essere effettuato secondo le norme tecniche della scienza aziendalistica, applicando regole analoghe a quelle analitiche e/o sintetiche, che si applicano per le analisi e per le stime della svalutazione dei crediti".

**Fonte:**

Diritto e Giustizia online 2011, 23 luglio (s.m)

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. trib. - 30/06/2011, n. 14337

**IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - Soggetti passivi - - detrazioni**

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deduzione degli accantonamenti iscritti nel fondo rischi su crediti, prevista dall'art. 71 (art. 106 secondo la numerazione introdotta dal d.lg. 12 dicembre 2003 n. 344) d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si applica ai crediti ceduti pro solvendo se, e nella misura in cui, essi, nonostante la cessione, determinino una situazione di rischio per il cedente. (Principio affermato con riferimento a crediti ceduti in factoring).

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2011, 6, 972

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. trib. - 30/06/2011, n. 14337

**FACTORING - Cessione di credito d'impresa**

Svalutazione ammessa per i crediti ceduti al factor con clausola pro-solvendo in quanto non vi è trasferimento del rischio da parte del cedente. L'ammontare degli stessi rientra quindi tra i crediti iscrivibili nella voce C-II-1 del bilancio di esercizio e svalutabili secondo quanto previsto dal vigente art. 106 t.u.i.r. Per la Cassazione, quindi, "è fuori discussione, in base alla disciplina degli art. 2423 bis e 2423 c.c., che del rischio di inadempimento relativo ai crediti ceduti pro solvendo deve tenersi conto nella redazione del bilancio, con la conseguenza che essi devono essere calcolati ed esposti separatamente da quelli



derivanti dai crediti non ceduti e dei crediti ceduti "pro soluto". La pretesa dell'amministrazione finanziaria di escludere la deducibilità dei crediti ceduti è fondata solo nei limiti in cui i crediti ceduti non comportino un rischio di inadempimento, secondo le regole aziendalistiche di calcolo della corrispondente svalutazione dei crediti. In particolare il calcolo dei rischi su crediti deve essere effettuato secondo le norme tecniche della scienza aziendalistica, applicando regole analoghe a quelle analitiche e/o sintetiche, che si applicano per le analisi e per le stime della svalutazione dei crediti".

**Fonte:**

Diritto e Giustizia online 2011, 23 luglio (s.m)

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 21/10/2010, n. 21599

**APPALTO (Contratto di) - Risoluzione del contratto**

Il contratto di appalto si scioglie per effetto del fallimento ex art. 81 l. ; tuttavia ciò non significa: a) né che "l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile per una causa non imputabile ad alcuna delle parti" e che, dunque, "il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera", secondo quanto è previsto dall'art. 1672 c.c., che ha invece riguardo ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva, concernente la prestazione in sé e non eventi di natura personale, quale il fallimento dell'appaltatore; b) né che, per la parte dell'opera eseguita, il diritto dell'appaltatore sorga con effetto retroattivo, tanto che esso sarebbe stato attuale al momento in cui il credito era stato ceduto prima del fallimento, benché l'art. 1665, comma ultimo, c.c., stabilisca che "salva diversa pattuizione o uso contrario", l'appaltatore "ha diritto al pagamento quando l'opera è accettata dal committente".

**Fonte:**

Redazione Giuffrè 2010

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 21/10/2010, n. 21599

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Cessione del credito**

Il factor che si limiti a notificare al debitore ceduto l'avvenuta cessione, in proprio favore, dei crediti vantati verso quest'ultimo dal cedente, omettendo (negligentemente) di informarsi presso il debitore ceduto circa l'esistenza dei crediti stessi, non può pretendere il risarcimento dei danni dal ceduto stesso per pretesa violazione di un (inesistente) obbligo di informazione, giacché il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, non viola il principio di correttezza e buona fede, non essendo detto debitore obbligato a porre in essere uno specifico comportamento nei confronti del cessionario tale da implicare un aggravamento della sua posizione.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2010, 10, 1346

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 21/10/2010, n. 21599

**FACTORING - Cessione di credito d'impresa**

Il factor, che si limiti a notificare al debitore ceduto la cessione in proprio favore dei crediti verso quest'ultimo vantati dal cedente, omettendo di informarsi diligentemente della esistenza dei crediti stessi, acquisendo in tal senso dichiarazioni del debitore ceduto, non può pretendere da questi il risarcimento dei danni per la mancata informazione circa l'inesistenza dei crediti (per i quali il factor ha corrisposto anticipazioni al cedente), giacché il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera comunicazione di cessione del credito, non viola il principio di correttezza e buona fede, non essendo lo stesso debitore ceduto obbligato a porre in essere un comportamento specifico nei confronti del cessionario che possa implicare un aggravamento della sua posizione.

**Fonte:**

Giust. civ. 2010, 11, I, 2426

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 21/10/2010, n. 21599

**FACTORING - Cessione di credito d'impresa**

Nessuna responsabilità può derivare al debitore ceduto per il silenzio sulla esistenza di crediti ceduti, perché, risolvendosi in un comportamento difforme da quello che l'altra parte avrebbe dovuto attendersi, secondo la prassi, tale silenzio non può assumere il significato positivo di conferma dei crediti ceduti ma semmai il significato contrario, alla stregua del generale principio secondo cui il silenzio, nei rapporti negoziali, può assumere il significato di implicita comunicazione di situazioni rilevanti solo quando sia in tal senso percepibile da entrambe le parti. Con la conseguenza che un silenzio che non dice nulla non può determinare alcuna situazione di apparente regolarità delle forniture e di esistenza dei crediti ceduti, cui possa ricollegarsi l'affidamento del cessionario.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè 2010

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 06/07/2009, n. 15797

**FACTORING - In genere**

Nel contratto di factoring la cessione dei crediti avviene indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto: si tratta di un contratto atipico che si conforma a ciò che vige in tema di surrogazione legale, sicché in base al principio stabilito dall'art. 1203 c.c., la surrogazione opera indipendentemente dalla dichiarazione del terzo di volersi surrogare al creditore soddisfatto, ma essa per essere fatta valere va portata a conoscenza degli interessati.

**Fonte:**

Diritto e Giustizia online 2009

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. lav. - 05/08/2008, n. 21137

**PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Commercianti**

L'attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla

gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all'attività professionale svolta dall'investigatore privato - ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell'includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2008, 7-8, 1244

Giust. civ. 2009, 4-5, I, 1002

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. lav. - 04/07/2008, n. 18493

**PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Enti di previdenza e assistenza (competenza)**

Premesso che l'espressione «altre categorie di lavoratori dello spettacolo», contenuta nell'art. 3 d. lgs. C.p.S. 16 luglio 1947 n. 708, ratificato con l. 29 novembre 1952 n. 2388, ai fini dell'obbligo di iscrizione dei lavoratori stessi all'Enapls, deve essere intesa in senso tecnico, costituendo «spettacolo» l'attività volta alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento, e alla rappresentazione del prodotto stesso e all'assistere, da parte del destinatario, alla rappresentazione, il cui oggetto è costituito, in ogni forma ipotizzabile, dal pensiero dell'uomo, sicché lavoratore dello spettacolo è colui che direttamente, mediamente o indirettamente dà il proprio contributo alla rappresentazione, ai dipendenti delle c.d. «sale-giochi», nelle quali sono installati flipper, calcetto, biliardi, videogiochi e altri macchinari automatici, destinati al divertimento, non è applicabile la disciplina prevista dal d. lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, cit. e successive integrazioni, in quanto difetta il requisito della produzione di uno spettacolo; ne consegue che il rapporto previdenziale e assistenziale dei relativi addetti deve essere costituito con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**Fonte:**

Giust. civ. 2009, 4-5, I, 1002

Cassazione civile sez. lav. - 04/07/2008, n. 18493

### **SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI**

In tema di assicurazione Enpals, i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste l'obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal d.lg.C.p.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 di tale normativa. La qualità di lavoratori dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano, è, per un primo gruppo di detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta; per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice del merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3 comma 2, d.lg. n. 708 del 1947. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo retributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo; ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto od ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, obbligo assicurativo Enpals. (Nella specie, regolata ratione temporis dal d.lg.C.p.S. n. 708 del 1947, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto esatta la sola iscrizione da parte dell'Inps nell'ambito del settore terziario ai sensi dell'art. 49, lett. d, legge n. 88 del 1989 con riguardo ai dipendenti di una sala giochi, i quali, in ragione delle mansioni svolte di cambiavalute ovvero di riparazione o chiusura delle macchine da giuoco, senza alcuna partecipazione alla creazione dello spettacolo e del divertimento, non svolgevano una attività che assumesse i connotati per l'iscrizione all'Enpals).

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2008, 7-8, 1095

Giust. civ. 2009, 4-5, I, 1002

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 07/03/2008, n. 6192

**FACTORING - In genere**

In tema di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore al d.l. 14 marzo 2005 n. 35 del 2005), degli atti solutori anomali connessi all'esecuzione di un contratto di «factoring», stipulato prima dell'entrata in vigore della l. 21 febbraio 1991 n. 52, la qualificazione della fattispecie - consistente in una convenzione atipica attuata mediante la cessione, pro solvendo o pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi, se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza, se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione - esige la ricostruzione degli effetti giuridici voluti dalle parti con il predetto contratto, e non già di quelli pratico-economici, al fine di accertare se esse hanno optato per la causa vendendi o per la causa mandati o per altra ancora, e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia o funzione solutoria, ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato in rem propriam, potendo coesistere una pluralità di operazioni economiche, ed essendo assoggettabile alla revocabilità la cessione del credito se prevista come mezzo di estinzione non contestuale al sorgere del credito.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2008, 3, 377

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 28/02/2008, n. 5302

**FACTORING - In genere**

In relazione ad un rapporto di factoring attuato mediante cessione, da parte dell'appaltatore, di un credito futuro, relativo ad alcuni lavori appaltati da un ente locale, qualora il factor abbia anticipato al cedente una somma pari ad una quota del valore complessivo dei lavori e successivamente passi in giudicato la sentenza che risolve il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore con efficacia "ex tunc", il debitore

ceduto può eccepire al factor, che agisca nei suoi confronti per il recupero della somma erogata, il venir meno dell'obbligo di pagamento per fatto imputabile al cedente.

**Fonte:**

Foro it. 2008, 4, I, 1095

Giur. piemontese 2008, 1, 141

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 28/02/2008, n. 5302

**FACTORING - In genere**

Le eccezioni derivanti dall'inadempimento al contratto sottostante alla cessione e opponibili dal debitore ceduto al cessionario sono quelle attinenti alla fonte negoziale del credito, e quelle in cui il fatto costitutivo dell'eccezione si sia verificato prima della conoscenza dell'altro da parte del debitore ceduto, ad esclusione di eventuali accordi tra cedente e ceduto in danno al cessionario. Mentre sono inopponibili fatti giuridici dipendenti anche dalla volontà del ceduto (ad es. per risoluzione consensuale del contratto sottostante).

**Fonte:**

Foro padano 2008, 2, I, 303

Il civilista 2009, 12, 79 NOTA (s.m.) (nota di: MALAVASI)

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 28/02/2008, n. 5302

**FACTORING - Cessione di credito d'impresa**

Il "factoring" consiste nell'impegno prestato da una parte (il "factor") a rendersi cessionario di tutti o di una parte dei crediti già maturati o che matureranno a favore dell'imprenditore a seguito di forniture o scambi di beni o servizi; benché il nucleo essenziale del negozio sia costituito dalla cessione di crediti di impresa, esso non si esaurisce nella sola cessione.

**Fonte:**

Foro padano 2008, 2, I, 303

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 28/02/2008, n. 5302

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Cessione del credito**

In caso di cessione da parte dell'appaltatore di lavori per una pubblica amministrazione (committente) di una quota del credito del primo nei confronti di quest'ultima ad un cessionario (c.d. «factor») in forza di un rapporto di factoring, la pubblica amministrazione, debitore ceduto, può eccepire al cessionario l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto che ha efficacia retroattiva tra le parti.

**Fonte:**

Giust. civ. 2009, 4-5, I, 1086

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 08/08/2007, n. 17388

**FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Competenza - - "vis attractiva"**

Per "azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 l. fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in materia di contratto di factoring, ha ritenuto insussistente la competenza del tribunale fallimentare, in relazione alla chiamata, nella causa tra factor e debitore principale, della società, cedente il credito, successivamente fallita).

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2007, 7-8



---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 11/05/2007, n. 10833

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Cessione del credito**

In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario .

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2007, 5

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 11/05/2007, n. 10833

**CONFESSIONE IN MATERIA CIVILE - Stragiudiziale**

Anche a prescindere dalla idoneità delle bolle di accompagnamento della merce, spedita a cura del venditore, a dare la prova della fornitura dei beni, da cui deriva un credito ceduto in virtù di un contratto di factoring, la lettera per il tramite della quale l'acquirente contesta che il venditore abbia adempiuto solo parzialmente all'obbligazione di consegna, indipendentemente dal fatto che sia stata ricevuta dal fornitore o dal factor, vale quanto meno come confessione stragiudiziale resa a soggetto terzo, idonea a fondare in via esclusiva il convincimento del giudice circa l'avvenuta consegna della merce e, di conseguenza, circa l'esistenza del credito e la validità del suo trasferimento al factor, fatta salva, nel caso affermativo, la possibilità di eccepire a quest'ultimo l'inesatto adempimento.

**Fonte:**

Foro it. 2008, 4, I, 1220

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 11/05/2007, n. 10833

**FACTORING - In genere**

Il nucleo essenziale del contratto di factoring è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere a un altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivanti dall'esercizio della sua impresa. La struttura del factoring può essere di cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri, oppure di operazione che si attua attraverso una sequenza contrattuale articolata in una convenzione iniziale e in una o più cessioni di credito attuative. Nel primo caso l'effetto traslativo della titolarità del credito si produce al momento della stipula del contratto di factoring se il credito già esiste e al momento in cui il credito viene a esistenza nel caso inverso, nel secondo caso con il perfezionamento delle singole cessioni. In qualunque momento si verifichi, l'effetto traslativo, comunque, si produce con il solo consenso del cedente fornitore e del cessionario factor indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto e dalla conoscenza che abbia della cessione, e la conoscenza, al pari dell'accettazione, può rilevare solo come elemento di esclusione della liberatoria età del pagamento al cedente.

**Fonte:**

Guida al diritto 2007, 27, 47 (s.m)

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 08/02/2007, n. 2746

**FACTORING - In genere**

In tema di contratto di factoring, la cessione è *res inter alios acta* nei confronti del debitore ceduto, il quale rimane estraneo al rapporto relativo, sicché dalla cessione non derivano obblighi verso il cedente per il debitore ceduto, nei cui confronti non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2007, 2

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 08/02/2007, n. 2746

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Contratto - - complesso e misto**

Il contratto di factoring, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella l. 21 febbraio 1991 n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli art. 1260 ss. del codice civile - attuata mediante la cessione, pro solvendo o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) e cessionario (factor), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2007, 2

---

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 12/01/2007, n. 574

**FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Azione revocatoria fallimentare: pagamenti - - in genere**

I pagamenti eseguiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti di impresa restano assoggettati, quanto al regime dell'azione revocatoria fallimentare, alla disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, ancorché il fallimento sia stato dichiarato in data successiva; pertanto non trova applicazione, riguardo ad essi, l'art. 6 legge cit. - che esclude la revocabilità dei pagamenti eseguiti in favore del cessionario del credito dal debitore ceduto, ammettendo invece l'esperibilità dell'azione (in presenza delle condizioni stabilite) nei confronti del creditore cedente - anche perché, diversamente opinando, verrebbe inciso il diritto

acquisito dal cedente, in base al regime del tempo dell'avvenuto pagamento, di essere e di restare esente dalla revocatoria.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2007, 1

Giust. civ. 2008, 2, I, 495

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 12/01/2007, n. 574

**FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Amministrazione straordinaria - - in genere**

La disposizione dell'art. 7 l. 12 dicembre 2002 n. 273, secondo cui i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge e il Ministro delle attività produttive nomina un commissario liquidatore, che prosegue la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa e subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario, non comporta improcedibilità delle azioni (nella specie, azione revocatoria) già avviate dal commissario straordinario, la cui validità e perseguibilità è espressamente confermata dalla norma.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2007, 1

Giust. civ. 2008, 2, I, 495

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 10/02/2006, n. 2990

**FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Azione revocatoria fallimentare - - atti a titolo oneroso**

L'esenzione dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 l. fall. prevista, per i pagamenti effettuati dal debitore ceduto al cessionario, dall'art. 6 l. n. 52 del 1991 (recante disciplina della cessione dei crediti d'impresa) è inapplicabile esclusivamente allorché la fattispecie legale che dà origine all'azione - comprensiva tanto del pagamento reputato inefficace

quanto della sentenza dichiarativa del fallimento - si sia completata anteriormente alla data dell'entrata in vigore della norma esonerativa, in ossequio al generale canone secondo cui lo "ius superveniens", in difetto di espressa previsione di retroattività (o di naturale retroattività, come per le norme di interpretazione autentica), non è idoneo a travolgere diritti sostanziali già insorti nel vigore della precedente disciplina, incidendo, ora per allora, sui relativi elementi genetici; per le fattispecie completatesi, invece, successivamente a tale data, l'esenzione si applica con riguardo ai pagamenti sia spontanei che coattivi, non essendovi alcun argomento, letterale, logico o sistematico, che induca a ritenere che il sostantivo "pagamento" sia stato utilizzato, nell'art. 6 della legge n. 52 del 1991, in un senso diverso e più ristretto rispetto a quello che il medesimo vocabolo assume nella cornice della previsione dell'art. 67 l. fall., peraltro testualmente richiamata.

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2006, 2

Fallimento 2006, 10, 1155 NOTA (s.m.) (nota di: GENOVIVA)

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 10/02/2006, n. 2990

**FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Azione revocatoria fallimentare: pagamenti - - in genere**

L'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall'art. 6 legge 21 febbraio 1991, n. 62 in favore della società esercente l'attività di factoring si applica non solo ai pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore ceduto al cessionario, ma anche nel caso in cui quest'ultimo abbia ottenuto la soddisfazione del suo credito attraverso il ricorso ad esecuzione forzata e segnatamente ad espropriazione forzata presso terzi.

**Fonte:**

Fallimento 2006, 10, 1155 NOTA (s.m.) (nota di: GENOVIVA)

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 10/02/2006, n. 2990

## **FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Azione revocatoria fallimentare: pagamenti - in genere**

L'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall'art. 6 legge 21 febbraio 1991, n. 52 in favore della società esercente l'attività di factoring, relativamente ai pagamenti eseguiti dal debitore ceduto al cessionario, si applica ratione temporis soltanto nel caso in cui sia l'atto solutorio, sia il fallimento del debitore ceduto siano intervenuti successivamente all'entrata in vigore della disciplina speciale sopra menzionata.

### **Fonte:**

Fallimento 2006, 10, 1155 NOTA (s.m.) (nota di: GENOVIVA)

---

## **MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 29/03/2005, n. 6558

### **OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Cessione del credito**

La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista dall'art. 1198 c.c., non comporta la immediata liberazione del debitore originario, che consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma comporta l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito; all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario.

### **Fonte:**

DeG - Dir. e giust. 2005, 18, 12 (nota di: GARUFI)

Giust. civ. Mass. 2005, 4

DeG - Dir. e giust. 2005, 24, 28

Riv. notariato 2006, 2, 524 NOTA (s.m.) (nota di: FAZZINI)

Giust. civ. 2006, 4-5, I, 945

---

## **MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 27/08/2004, n. 17116

## **OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Contratto - - complesso e misto**

In tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della l. 21 febbraio 1991 n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa, il factoring rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto, che dipende dagli effetti giuridici e non da quelli pratico-economici, il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per quello vendendi, per quello mandati o per altro ancora. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale, la quale, alla luce della caratterizzazione impressa alla fattispecie dei contraenti, aveva dato atto della essenzialità e della centralità, nel caso, della cessione dei crediti e del risultato giuridico ad essa congruente del trasferimento del valore patrimoniale rappresentato dai crediti stessi in vista della ulteriore finalità della creazione della provvista per le operazioni di finanziamento da realizzarsi mediante le anticipazioni, laddove la funzione gestoria si collocava in posizione subordinata e strumentale all'esigenza della conservazione del valore economico dei crediti ceduti).

### **Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2004, 7-8

---

### **MASSIMA**

Cassazione civile sez. lav. - 17/08/2004, n. 16037

### **CASSAZIONE CIVILE - Motivi di ricorso - - in genere**

In relazione alle norme che si dicono "elastiche" perché, al fine di sanzionare sotto il profilo disciplinare fatti omissivi o commissivi posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie o tenuti ad osservare determinati comportamenti nei confronti di altri soggetti, rimandano, quanto alla definizione della illiceità della condotta, a modelli o clausole di contenuto generale per l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali costituenti l'illecito, il collegamento della previsione normativa astratta al caso concreto impone accertamenti di fatto che si compenetrano strettamente con valutazioni di natura giuridica. Ne consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l'applicazione delle norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel

loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei casi in cui gli standards valutativi sulla cui base è stata definita la controversia finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti standards valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente. (Principio affermato in relazione all'interpretazione del concetto di giusta causa del licenziamento con riguardo al dipendente di una banca al quale era stato contestato di non aver provveduto al custodia di alcuni certificati di conformità di autovetture trasmessi da società di factoring, che erano andati smarriti).

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2004, 7-8

Giust. civ. 2005, 9, I, 2085

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 28/07/2004, n. 14225

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Cessione del credito**

Nel contratto di factoring, il debitore ceduto può opporre al factor cessionario non solo le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito, ma anche quelle relative a fatti posteriori alla nascita del rapporto obbligatorio, di cui il ceduto al momento della cessione non abbia avuto conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto opponibile da parte del debitore ceduto (acquirente in un "preliminare" di un immobile) al factor il sequestro penale dell'immobile, del quale egli non era a conoscenza al momento della accettazione della cessione, ma che aveva comunque determinato in capo al venditore l'impossibilità di adempiere l'obbligazione a suo carico di trasferire il bene alla scadenza prevista).

**Fonte:**

Giust. civ. Mass. 2004, 7-8

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 01/07/2004, n. 12024



## **FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Azione revocatoria fallimentare - - procedimento**

Integra domanda nuova, e quindi inammissibile in appello come previsto dall'art. 345 c.p.c., la domanda di revocatoria fallimentare che in primo grado sia stata incentrata sulla revoca delle singole cessioni avvenute in esecuzione di un contratto di "factoring", in quanto mezzi anormali di pagamento di debiti preesistenti diretti a ridurre l'eccedenza della scopertura del conto rispetto al fido concesso, e che, al contrario, in appello sia stata incentrata sulla revoca dell'intero contratto di "factoring".

### **Fonte:**

Dir. e prat. soc. 2005, 8, 89